

Circolare

Ritenute negli appalti e subappalti, le novità del Decreto fiscale dal 01 Gennaio 2020

04 Novembre 2019

Il 26 ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 124/2019 (cd. “**Decreto fiscale**”), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Il testo, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e che dovrà ora seguire il consueto iter di conversione in legge, contiene numerose novità tra le quali particolarmente interessanti risultano le misure adottate per **contrastare l'utilizzo illecito di manodopera**.

Infatti all'art. 4 del menzionato decreto legge il legislatore introduce una misura che modifica le norme in materia di appalto per contrastare la somministrazione illecita di manodopera (art. 17-bis D.Lgs. 241/97).

Appalto e subappalto, novità sul versamento delle ritenute

A decorrere **dal 1° gennaio 2020**, sarà onere del committente sostituto d'imposta (restano esclusi i committenti privati) procedere **al versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici**.

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento, lo esegue senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie.

Tale obbligo riguarda tutte le ritenute fiscali operate dalle imprese di cui sopra, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Ritenute fiscali nell'appalto e subappalto, modalità di versamento

L'importo da corrispondere viene trasferito dall'impresa appaltatrice affidataria o subappaltatrice al committente, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento stesso, su specifico conto corrente bancario o postale. L'IBAN bancario o postale dovrà essere comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici.

Successivamente, il committente verserà le somme ricevute con le consuete modalità senza possibilità di compensarle con proprie posizioni creditorie, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale del soggetto per conto del quale il versamento è stato eseguito.

Nel caso in cui alla data della scadenza del versamento, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi, l'azienda appaltatrice o affidataria, può chiedere la compensazione totale o parziale delle somme necessarie al versamento delle ritenute con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

Ritenute fiscali nell'appalto e subappalto, versamento diretto per opzione

Viene introdotta la facoltà di effettuare il **versamento diretto** delle ritenute da parte delle imprese esecutrici, in presenza dei seguenti **requisiti** (da certificare al committente informandolo dell'esercizio di tale opzione almeno cinque giorni lavorativi prima del termine previsto per il versamento delle ritenute):

- essere in attività da almeno 5 anni o aver eseguito, nei 2 anni precedenti, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
- mancanza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per tributi e contributi previdenziali di importo superiore a 50.000 euro per i quali sia ancora dovuto il pagamento o non vi siano provvedimenti di sospensione

Deroghe alla compensazione

Il comma 15 del nuovo art. 17-bis D.Lgs. 241/97 prevede infine che, in deroga a quanto previsto dalla normativa sulle compensazioni tra debiti e crediti, alle imprese appaltatrici o affidatarie e alle imprese subappaltatrici, è **preclusa la facoltà di ricorrere alla compensazione** per l'estinzione di debiti per contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso del contratto, sulle retribuzioni dovute ai lavoratori direttamente impiegati per l'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.